

N. 84 : Aggregazione tra Edilveneziana S.p.A. e Insula S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso che:

- la Legge n. 171/73 per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, considerata interesse nazionale, prevedeva la costituzione di azienda a prevalente partecipazione pubblica nel Comune di Venezia per l'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo di Venezia insulare, assicurando la partecipazione paritetica dello stato e degli enti locali (art. 13, c.1, punto 5);
- l'art. 11 del DPR n. 791/73 di attuazione della Legge n. 171/73, identifica i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi di restauro e di risanamento conservativo nelle aziende a prevalente partecipazione pubblica, e il successivo art. 12 del medesimo decreto qualifica dette aziende quali società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, specificandone i requisiti dei soggetti partecipanti, le caratteristiche e i compiti da affidare alle medesime, che comprendono: "l'acquisizione sia a mezzo dell'occupazione temporanea sia mediante espropriazione, delle aree e degli immobili occorrenti per gli interventi; la progettazione urbanistica dei comparti; la progettazione edilizia; l'appalto e la gestione dei lavori; il regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni";
- conseguentemente, ai sensi delle suddette normative, è stata costituita tra il Comune di Venezia (30% c.s.), la Regione Veneto (5% c.s.), la Provincia di Venezia (5% c.s.), lo Stato attraverso la SVEI (40% c.s.), il COVECAB soc. coop. a.r.l. (6,6% c.s.), CONFCOOPER 2 s.r.l. (6,6% c.s.), EDILSISTEMA S.p.A. (6,8% c.s.), in data 17 maggio 1983 (atto notarile Rep. 71878), la società Edilveneziana S.p.A., per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio immobiliare di Venezia insulare previsti dal DPR n. 791/73;
- la Legge n. 206/95, intervenuta a modifica della Legge n. 171/73, ha previsto che la partecipazione pubblica nelle suddette società per azioni fosse prevalentemente costituita da quote degli enti locali;
- Edilveneziana S.p.A., tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, è stata oggetto di un percorso di pubblicizzazione della proprietà del capitale sociale attuata

attraverso la vendita da parte dei soci privati, CO.I.P.E.S. s.c.p.a. e Edil Sistema s.r.l., delle proprie quote ad Insula S.p.A., società a totale capitale pubblico;

Visto che:

- il capitale sociale di Edilveneziana S.p.A. è pari a € 774.750,00= suddiviso in numero 75.000 azioni di valore nominale pari a € 10,33= ciascuna;
- il Comune di Venezia possiede numero 42.500 azioni per il valore nominale complessivo di € 439.025,00=, corrispondenti ad una partecipazione del 56,67%;
- ad oggi la compagine sociale è articolata come sotto riportato:

Soci	Percentuale	N° azioni
Comune di Venezia	56,67%	42.500
Insula S.p.A.	33,33%	25.000
Provincia di Venezia	5,00%	3.750
Regione Veneto	5,00%	3.750
Totale	100,00%	75.000

Premesso inoltre che:

- l'art. 5, c.1, della Legge n. 139/92 prevedeva che gli interventi di competenza del Comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, nonché gli interventi di competenza della Regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, fossero eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie;
- a tal fine, il citato art. 5, c. 1, prevedeva che la Regione Veneto e il Comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per *insulae*, provvedessero a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 142/90;
- pertanto è stato sottoscritto, in data 3 agosto 1993, un Accordo di Programma tra Stato, Regione e Comune il cui oggetto era *"il coordinamento nella fase realizzativa e le necessarie integrazioni delle risorse finanziarie al fine dell'esecuzione in forma unitaria degli interventi di competenza del Comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, nonché degli interventi della Regione Veneto volti alla realizzazione di opere"*

igienico-sanitarie nel territorio del Comune di Venezia, ed infine agli interventi per insulae di competenza dello Stato volti alla difesa dalle acque alte";

- all'art. 5 del suddetto accordo il Comune di Venezia è stato individuato quale soggetto attuatore dei progetti integrati che riguardano *"gli interventi di consolidamento e ristrutturazione edilizia e di urbanizzazione primaria, di escavo e smaltimento dei fanghi, le opere di sistemazione e risanamento della rete fognaria esistente, gli interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii e le opere per la difesa dalle acque alte mediante la realizzazione delle insulae in quanto opere di straordinaria manutenzione urbana"*;
- all'art. 11 del suddetto accordo si specificava che lo Stato, Comune e Regione si impegnavano a programmare in modo coordinato anche altri interventi (risanamenti delle strutture perimetrali di sponda a difesa dei centri abitati, rinnovo della fognatura e risanamenti igienici, riassetto del sottosuolo, interventi sulla viabilità, interventi relativi all'arredo urbano, ecc.) attraverso la redazione e l'aggiornamento dei piani-programma unitari per il finanziamento e l'attuazione delle opere;
- conseguentemente, in attuazione dell'accordo di programma e in particolare dei progetti integrati, al fine di garantire l'effettività del coordinamento tra i soggetti coinvolti e la gestione unitaria degli interventi, e al fine di adempiere con efficacia ed efficienza ai compiti ad esso assegnati, il Comune di Venezia ha approvato, con deliberazione C.C. n. 22 del 3 febbraio 1997, la costituzione della società Insula S.p.A. tra il Comune di Venezia medesimo (52% c.s.), ITALGAS S.p.A.(12% c.s.), ASPIV (12% c.s.), ISMES S.p.A. (12% c.s.), TELECOM S.p.A. (12% c.s.), formalmente istituita in data 10 luglio 1997 (atto notarile rep. 16301, racc. 5429), con il compito di sovrintendere alle attività previste dalla normativa provvedendo all'attuazione dei progetti integrati di manutenzione dei rii e alla manutenzione urbana della città di Venezia nel suo complesso, intesa come vero e proprio servizio pubblico;
- Insula S.p.A., nel corso del 2007, è stata oggetto di un percorso di pubblicizzazione della proprietà azionaria mediante acquisto delle azioni di proprietà privata da parte di Veritas S.p.A., società pubblica multiservizi in cui il Comune di Venezia partecipa con il 50,31618% del capitale sociale;

Visto che:

- il capitale sociale di Insula S.p.A. è di € 2.064.000,00= suddiviso in n. 206.400 azioni del valore nominale di € 10,00 cadauna;

- il Comune di Venezia possiede n. 107.328 azioni per un valore nominale complessivo pari a € 1.073.280,00=, corrispondente ad una partecipazione del 52% del capitale sociale;
- ad oggi la compagine sociale è così composta:

SOCI	PERCENTUALE	AZIONI
Comune di Venezia	52,00%	107.328
VERITAS S.p.A.	48,00%	99.072
TOTALE	100,00%	206.400

Valutato che:

- ai fini della salvaguardia della città di Venezia è richiesta, in forme e modalità del tutto particolari e specialistiche, una costante attività manutentiva del suo patrimonio immobiliare e del patrimonio costituito dalle opere di urbanizzazione attinenti a calli, rii, fognature, campi, ponti, ecc., con caratteristiche monumentali e comunque sempre di non paragonabile pregio morfologico ed architettonico;
- gli aspetti primari su cui focalizzare gli interventi per la salvaguardia e il risanamento della città sono:
 1. la qualità, che si traduce nella conoscenza profonda del territorio, della sua storia morfologica e architettonica, che comporta l'utilizzo di metodologie adeguate e tecniche specifiche negli interventi di manutenzione della città monumentale, come ad esempio il riciclo dei materiali recuperati e, ove possibile, il reimpiego specifico degli stessi;
 2. la tempistica nell'azione, quale elemento fondamentale per un intervento efficace ed efficiente che può essere rispettato da un soggetto che abbia requisiti di snellezza, autonomia organizzativa e gestionale;
 3. la programmazione degli interventi e il coordinamento e la collaborazione di tutti gli enti interessati, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei servizi del sottosuolo, e in particolare con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna con la quale si è già avviato un percorso condiviso attraverso uno specifico Protocollo d'intesa;

Considerato che:

- Edilveneziana S.p.A. e Insula S.p.A. sono soggetti costituiti ai sensi e per l'attuazione della legislazione per la salvaguardia di Venezia, operanti in ambiti complementari, che hanno sviluppato, ciascuno per il proprio settore, competenze di livello qualificato ed esclusivo;

- le valutazioni sopra riportate in ordine alla specificità professionale e tecnica degli interventi, congiuntamente alla ricerca di maggiori livelli di efficienza ed efficacia degli stessi, comportano l'esigenza di avvalersi di un soggetto unico, competente, di riconosciuta professionalità e specifica esperienza, che assolva in forma integrata ai compiti già svolti da Edilveneziana S.p.A. e Insula S.p.A., società controllate del Comune di Venezia e per le quali occorre pertanto porre in essere un processo di aggregazione;
- da tale processo deriveranno tutti i vantaggi di economicità ed efficienza descritti nel progetto industriale in atti;
- detto soggetto unico dovrà e potrà assolvere a tali compiti in un quadro migliorativo dell'efficacia degli interventi mettendo a frutto l'esperienza pluriennale maturata nel territorio e rispondendo in tal modo alle esigenze che si sono manifestate con maggior forza in questi anni e, pertanto, dovrà essenzialmente:
 - a. provvedere all'esecuzione degli interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare di Venezia insulare previsti dalla legislazione speciale per Venezia;
 - b. provvedere alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico;
 - c. progettare ed eseguire opere e servizi di manutenzione urbana del Comune di Venezia;
 - d. realizzare tutti gli interventi relativi ai progetti integrati di cui all'accordo di programma del 03/08/1993 tra Comune di Venezia, Regione Veneto e Magistrato alle Acque e successivi accordi integrativi;
 - e. essere soggetto interlocutore/gestore/attuatore per conto del Comune di Venezia, del protocollo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e Laguna, relativo alle modalità di intervento sulle pavimentazioni storiche a Venezia e Isole di cui alla delibera della G.C. n. 200 del 05/04/2007;
 - f. operare quale ente strumentale del Comune di Venezia per tutte le attività di pianificazione e programmazione nonché di istruttoria, controllo e sorveglianza degli interventi relativi alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venezia ad enti e aziende di gestione di pubblici servizi a rete;
 - g. porsi come punto di riferimento con funzioni di informazione e consulenza per enti ed imprese in ordine alle modalità tecniche ed organizzative degli interventi di manutenzione urbana ed immobiliare;
- le suddette attività, in quanto derivanti dalla Legge Speciale per Venezia, dall'Accordo di Programma per l'esecuzione del "Progetto Integrato Rii" e dalle sopradette particolari esigenze tecniche per il perseguimento di un ottimale livello di manutenzione urbana, si configurano, con particolare riferimento al Centro storico e isole, come attività necessarie al perseguimento di una specifica finalità istituzionale, quale la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, e pertanto è possibile autorizzare il mantenimento della partecipazione del Comune di Venezia nella società derivante dall'aggregazione, ai sensi e per gli

- effetti dell'art. 3 commi 27 e 28 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- il soggetto risultante dalla suddetta aggregazione, per la tipologia di servizi e attività che dovrà svolgere a favore del Comune di Venezia, va a configurarsi come una società strumentale ai sensi dell'art. 13 della L. 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, subordinata ai seguenti requisiti:
 - ◆ operatività esclusiva con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti
 - ◆ divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né con gara
 - ◆ divieto di partecipare ad altre società o enti;
 - che lo stesso, oltre ad essere subordinato a detti vincoli, si caratterizzerà:
 - a) per la proprietà interamente pubblica (diretta o indiretta) del capitale sociale, con vincolo di inalienabilità dello stesso a soggetti privati;
 - b) per una definizione statutaria e una regolamentazione convenzionale dei rapporti, tali da configurare la possibilità da parte di soci di esercitare un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - tutto quanto sopra trova espressione nello schema di statuto e nella bozza di contratto di servizio allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, venendosi così a configurare un soggetto distinto sul piano formale, ma privo di autonomia sul piano sostanziale;
 - per tali ragioni, come da ormai consolidate dottrina e giurisprudenza nazionale e europea, tra il soggetto risultante dall'aggregazione e i soci proprietari non verrà a determinarsi una relazione intersoggettiva bensì un rapporto di delegazione interorganica, venendo a mancare la qualità di "terzo" in capo al soggetto stesso;
 - da ciò deriva, peraltro, la non applicabilità, nei rapporti tra il Comune di Venezia e il suddetto soggetto, della disciplina comunitaria in materia di pubblici appalti in quanto la stessa *"...va applicata se l'Ente affidatario sia distinto dall'Amministrazione aggiudicatrice sul piano formale e sia autonomo sul piano sostanziale"* (Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria del 03/03/2008 n. 1);
 - che, con riferimento alle attività di gestione e amministrazione degli immobili di edilizia residenziale e delle iniziative connesse alle politiche della residenza, affidate a Edilveneziana S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 09/10/2006, in atti, appare opportuno fare salva, mantenendone l'efficacia nei confronti del nuovo soggetto, la convenzione vigente tra Comune di Venezia ed Edilveneziana S.p.A., Rep. Mun. n. 930004 del 20.02.2007, prorogandone altresì la validità in corrispondenza alla durata del contratto di servizio allegato (1/D) al presente provvedimento, contratto a cui si farà espresso rinvio per quanto non contemplato nella convenzione richiamata e, pertanto, intendendo in tal senso modificato l'art. 6 – Rinvio alla convenzione

quadro, della stessa, che rinvia alla previgente convenzione quadro tra Comune di Venezia e Edilveneziana S.p.A. n. 128864 di rep. Del 09/10/2003;

Considerato altresì che:

- è obiettivo dell'Amministrazione Comunale razionalizzare il proprio sistema di partecipazioni societarie attuando anche operazioni di accorpamento tra società con attività complementari ed interagenti;
- il Comune di Venezia, già con proprio atto di indirizzo P.G. n. 434030/06 del 23 ottobre 2006, aveva previsto l'aggregazione tra le società Insula S.p.A. ed Edilveneziana S.p.A., dando mandato ai Consigli di Amministrazione di collaborare per la definizione di un progetto di fusione tra le stesse;
- per agevolare il processo di aggregazione, individuato nella fusione per incorporazione, e per ragioni esclusivamente legate alla stessa, il Comune di Venezia conferirà ad Insula S.p.A. le azioni da esso detenute in Edilveneziana S.p.A., in aumento riservato di capitale sociale e previa relazione giurata di un esperto ex art. 2343 c.c., affinché Insula S.p.A. raggiunga la quota minima del 90% della proprietà azionaria di Edilveneziana S.p.A. per rientrare, ai fini della fusione delle due società, nella fattispecie prevista dall'art. 2505 bis del c.c.;
- l'aggregazione tra le due società porterà sicuramente ad un processo di ottimizzazione dei costi di funzionamento per i servizi condivisi dalle stesse; in particolare si potranno realizzare economie di scala nei seguenti ambiti:
 - riduzione ad un solo Consiglio di Amministrazione;
 - riduzione ad un solo Collegio Sindacale e Società di Certificazione;
 - razionalizzazione delle sedi societarie;
 - ottimizzazione dei servizi comuni alle due società nell'ambito amministrativo-contabile, qualità, programmazione e controllo, gestione gare d'appalto, assistenza e consulenze legali, sistemi informativi;
 - una miglior organizzazione delle risorse umane;

Rilevato che:

- lo statuto della società incorporante dovrà contenere le clausole necessarie per la qualificazione di società strumentale dei soci, quali:
 - operatività esclusiva con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
 - divieto di svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né con gara;
 - divieto di partecipazione ad altre società o enti;
 - capitale interamente pubblico, diretto e indiretto, incedibile a privati;
 - autorizzazione assembleare per alcune materie: conferimento di deleghe e/o poteri al cda o amministratore delegato, approvazione e revisione sostanziale della relazione previsionale e programmatica annuale, dei piani finanziari e/o programmi di investimento e/o piani di sviluppo

- industriale, rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori a determinato importo, assetto macro-organizzativo della società;
- circoscrizione dei poteri del cda nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci;
 - garanzia di partecipazione ai fini del controllo analogo da parte di tutti i soci per cui ogni decisione e deliberazione riguardante il servizio di cui è affidante un socio, deve essere assunta con il voto favorevole di quest'ultimo
- i rapporti tra Comune di Venezia e nuova società per l'affidamento delle attività saranno disciplinati da un contratto di servizio;
- la Società sarà tenuta al rispetto degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione C.C. n. 59 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto "Indirizzi del Consiglio Comunale alle società controllate del Comune di Venezia", in atti;
- sulla stessa il Comune eserciterà un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle varie forme e modalità previste a mezzo della Direzione Controllo Società Partecipate e della Direzione Programmazione e Controllo Opere Pubbliche.

Visto che:

- con istanza del 5 febbraio 2008, PG 2008/54124, indirizzata al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Venezia, il Comune di Venezia ha richiesto la designazione di un esperto estimatore del pacchetto azionario di Edilveneziana S.p.A., oggetto del conferimento a Insula S.p.A., ai sensi dell'art. 2343 C.C.;
- in data 25 febbraio 2008, proprio protocollo n. 87026, il Comune di Venezia ha ricevuto comunicazione della nomina dell'esperto estimatore;
- in data 29 maggio 2008 è pervenuta la perizia di stima della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Venezia in Edilveneziana S.p.A., in atti, che ha definito il valore della società stessa in € 5.135.000,00 e, conseguentemente, la partecipazione di proprietà del Comune di Venezia pari al 56,67% del capitale sociale ha un valore corrente pari a € 2.910.004,50;

Visto inoltre che:

- in data 26 maggio 2008 i Consigli di Amministrazione di entrambe le società hanno approvato il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505 bis C.C.; nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A. ha approvato, inoltre, l'aumento di capitale sociale per effetto del conferimento da parte del Comune di Venezia della propria partecipazione azionaria in Edilveneziana S.p.A., quale operazione da effettuarsi preliminarmente alla fusione;
- in data 29 maggio 2008, è stato recapitato dal Presidente di Insula S.p.A. e dal Presidente di Edilveneziana S.p.A. presso la sede del Comune di Venezia,

Ca' Farsetti, San Marco 4136 - Venezia, il Progetto di Fusione, allegato (1) parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento, composto dai seguenti allegati: (1/A) bozza dello statuto della nuova società Insula S.p.A. vigente dalla data di efficacia della fusione, (1/B) Situazione patrimoniale al 31/12/2007 di Edilveneziana S.p.A., (1/C) Situazione patrimoniale al 31/12/2007 di Insula S.p.A., (1/D) schema del contratto di servizio tra il Comune di Venezia e la società risultante dalla fusione;

- è stata, inoltre, recapitata dal Presidente di Insula S.p.A., unitamente ai sopraccitati documenti, la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma C.C., volta a illustrare e giustificare l'operazione di aumento di capitale con conferimento di partecipazioni della società Edilveneziana S.p.A. con esclusione del diritto di opzione, di € 2.910.000,00 mediante emissione di n. 160.000 nuove azioni ordinarie per un prezzo ordinario di emissione pari a € 18,19, di cui € 8,19 a titolo di sovrapprezzo;

Rilevato che:

- a seguito della suddetta operazione di aumento del capitale, che da € 2.064.000,00 (duemilionesessantaquattromila/00) raggiungerà il valore di € 3.664.000,00 (tremilionesessantosestantaquattromila/00), Insula S.p.A. deterrà il 90% del capitale sociale di Edilveneziana S.p.A. e pertanto la fusione avverrà ai sensi dell'art. 2505 *bis* C.C.;
- il progetto di fusione contiene la previsione, ai sensi del citato art. 2505 *bis* C.C., che i soci di minoranza di Edilveneziana S.p.A., Provincia di Venezia e Regione Veneto, scelgano se optare per uscire dalla stessa, cedendo le proprie azioni a Insula S.p.A., oppure aderire alla fusione;
- a seguito dell'incorporazione la nuova società aumenterà il suo capitale sociale fino a € 3.748.000,00 (tremilionesettecentoquarantotto/00), suddiviso in n. 374.800 azioni del valore nominale di 10,00 euro ciascuna;
- la compagine sociale di Insula S.p.A., posteriormente alla fusione, sarebbe la seguente:

	N° azioni	Valore €	Peso %
Comune di Venezia	267.328	2.673.280	71,33
VERITAS S.p.A.	99.072	990.720	26,44
Provincia di Venezia	4.200	42.000	1,12
Regione Veneto	4.200	42.000	1,12
totale	374.800	3.748.000	100

- ovvero la seguente nell'ipotesi in cui Provincia di Venezia e Regione Veneto uscissero dalla compagine societaria di Edilvenezia S.p.A.:

	N° azioni	valore	Peso %
Comune di Venezia	267.328	2.673.280	73,96
VERITAS S.p.A.	99.072	990.720	27,04
totale	366.400	3.664.400	100

- l'art. 3 dello schema di contratto di servizio allegato (1/D) al progetto di fusione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina i rapporti tra Comune di Venezia e nuova società, deve essere sostituito al fine di definire meglio l'oggetto dell'affidamento, con il testo riportato all'allegato (2), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica, per quanto di rispettiva competenza, della Direzione Controllo Società Partecipate, della Direzione Programmazione e Controllo Opere Pubbliche, della Direzione Interdipartimentale Gare e Contratti-Economato, Direzione Interdipartimentale Avvocatura Civica e della Direzione Intercompartmentale Finanza e Bilancio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto che la Commissione Consiliare

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa e quale operazione da effettuarsi preliminarmente alla fusione, l'aumento del capitale sociale di Insula S.p.A., riservato al Comune di Venezia, per effetto del conferimento da parte di quest'ultimo della propria partecipazione azionaria in Edilvenezia S.p.A., per un valore di € 2.910.000,00 mediante emissione di n. 160.000 nuove azioni ordinarie per un prezzo ordinario di emissione pari a € 18,19, di cui € 8,19 a titolo di sovrapprezzo;
2. di approvare, per quanto espresso in premessa, il Progetto di fusione per incorporazione di Edilvenezia S.p.A. in Insula S.p.A. allegato (1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati: (1/A) bozza dello statuto della nuova società risultante dalla fusione (Insula S.p.A.), (1/B) Situazione patrimoniale al 31/12/2007 di Edilvenezia S.p.A., (1/C) Situazione patrimoniale al 31/12/2007 di Insula S.p.A., anch'essi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di approvare, per quanto espresso in premessa, il contratto di servizio inserito nel progetto di Fusione, allegato (1/D) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituendo l'art. 3 dello stesso secondo il testo allegato (2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e disponendo che conseguentemente andranno variati gli atti societari da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci per la fusione;
4. di approvare, per le attività di gestione e amministrazione degli immobili di edilizia residenziale, il mantenimento dell'efficacia nei confronti della nuova società Insula

S.p.A. della convenzione stipulata con Edilvenezia S.p.A., Rep. Mun. n. 930004 del 20.02.2007, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 09/10/2006, in atti, prorogandone la validità in corrispondenza alla durata del contratto di servizio di cui al precedente punto 4, contratto a cui si farà espresso rinvio per quanto non contemplato nella convenzione richiamata e, pertanto, intendendo in tal senso modificato l'art. 6 della stessa, così come espresso nelle premesse;

5. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 27 e 28 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione del Comune di Venezia nella società derivante dall'aggregazione;
6. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare, in sede di Assemblea straordinaria di Insula S.p.A. ed Edilvenezia s.p.a, il conferimento delle azioni di Edilvenezia S.p.A. detenute dal Comune di Venezia in Insula S.p.A. ed il Progetto di fusione per incorporazione di Edilvenezia S.p.A. in Insula S.p.A. di cui al precedente punto 1, con gli atti e documenti correlati, con facoltà di apportare eventuali modifiche formali agli stessi per quanto necessarie al perfezionamento dell'operazione di fusione;
7. di dare mandato al Direttore Controllo Società Partecipate o suo delegato di adempiere a tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari al perfezionamento dell'operazione di fusione societaria e del presente provvedimento;
8. dare mandato alla Società risultante dalla fusione (Insula S.p.A.) di provvedere alla propria organizzazione determinando l'organico in numero non superiore alla somma degli organici delle società partecipanti alla fusione, così come esistente alla data di approvazione del Progetto di Fusione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione.
9. dare mandato alla Giunta Comunale di individuare una nuova denominazione per la società risultante dalla fusione tra Edilvenezia S.p.A. e Insula S.p.A..